



COMUNE DI RIVANAZZANO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE AI SENSI D. LGS. N.109/98 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.

(approvato con atto C.C. n. 22 del 13.10.2003)

- ◇ **ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**
- ◇ **ART. 2 - INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI E CATEGORIE DI SERVIZI SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DELL'ISE/ISEE**
- ◇ **ART. 3 - COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE AI FINI DELLA RICHIESTA DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 2**
- ◇ **ART. 4 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**
- ◇ **ART. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE**
- ◇ **ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE**
- ◇ **ART. 7 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PER ACCEDERE AI SERVIZI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 2**
- ◇ **ART. 8 - ATTESTAZIONE I.S.E.E.**
- ◇ **ART. 9 - CONTROLLI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA**
- ◇ **ART. 10 - COMPETENZE**
- ◇ **ART. 11 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- ◇ **ART. 12 - APPLICAZIONE E DECORRENZA**
- ◇ **ART. 13 - NORME INTEGRATIVE**

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Nel rispetto del diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente Regolamento individua, in conformità agli artt. 2, 3 e 4 del decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e succ. modificazioni ed integrazioni, i criteri unificati per la definizione della situazione economica assunti dal Comune di Rivanazzano per i cittadini residenti che richiedono prestazioni o servizi sociali, o scolastici, o assistenziali erogati da questa Amministrazione non destinati alle generalità dei cittadini, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con il D. Lgs. n. 109/1998, il D.P.C.M. 221/1999, il D. Lgs. n. 130/2000, il D.P.C.M. 242/2001, il D.P.C.M. 18.05.2001 e il decreto 337/2001.

ART. 2

INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI E CATEGORIE DI SERVIZI

SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DELL'ISEE/ISEE

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

- il P.S.A. - Piano Socio Assistenziale Regionale - per prestazioni, servizi sociali o assistenziali, comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- ogni altra norma regolamentare Comunale relativa ad agevolazioni economiche e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti;
- altri servizi: rientrano nei servizi di cui al presente regolamento l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e quello di maternità, nonché la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, previsti al capo VI, artt.65-66 e al capo I, art.27.1 della Legge 23 dicembre 1998, n.448. Per la loro erogazione si procederà secondo le modalità ivi sancite nonché le norme regolamentari che, ai sensi degli stessi artt.65.6, 66.6 e 27.1, sono state emanate con appositi decreti ministeriali per l'applicazione di tali benefici.

Rientrano altresì eventuali altri servizi di nuova istituzione, anche ad opera dello Stato e/o della Regione, per l'accesso ai quali la determinazione dell'ISEE costituisca requisito indispensabile.

ART. 3

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

AI FINI DELLA RICHIESTA DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 2

Il nucleo familiare preso a riferimento per la valutazione della situazione economica di coloro che fanno richiesta dei servizi di cui all'art. 2 del presente regolamento è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini I.R.P.E.F. ai sensi dell'art. 1 bis del D.p.c.m. 4 Aprile 2001 n. 242.

ART. 4

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale e/o educativa è determinata con riferimento al nucleo familiare.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- *Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.*
- *Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.*
- *Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, c. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.*
- *Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi dichiarati.*

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è dato dalla somma tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale, rapportata al parametro desunto dalla scala di equivalenza (indicatore reddito + indicatore patrimonio/parametro nucleo familiare).

ART. 5

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

L'indicatore della situazione economica è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 Codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita Iva, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'Iva. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini Irpef risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;
- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata. per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione Iva, a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'Irap, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare.

La somma dei redditi sopra riportata è combinata con l'ISE patrimoniale nel limite percentuale dei valori del patrimonio definito al successivo art.6.

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57.

In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

ART. 6

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

a) Patrimonio immobiliare

I fabbricati e i terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito.

Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69.

La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui all'art. 5.

b) Patrimonio mobiliare

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate (cfr. D.P.C.M. 4 Aprile 2001 n. 2427, art.3, comma 2), possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 7 del presente Regolamento:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 7;

b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato sulla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

Dalla valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza una franchigia pari a € 15.493,70.

Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'art. 5.

Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore.

ART. 7

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PER ACCEDERE AI SERVIZI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 2

Coloro che richiedono di accedere, con agevolazioni, ad uno o più dei servizi elencati all'art. 2, devono presentare domanda agli uffici competenti, corredata da dichiarazione sostitutiva unica in carta semplice, resa a norma D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, su modulistica approvata con DPCM 18.05.2001, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti del nucleo familiare, ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere inoltrato agli uffici comunali, congiuntamente alla richiesta della prestazione.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata.

Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando, a tal fine, il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati, qualora sia già in possesso della certificazione attestante la sua situazione economica, prodotta per ottenere un servizio da un ente autorizzato diverso dal Comune di Rivanazzano, può presentarla in luogo della dichiarazione sostitutiva della situazione economica.

Il Comune si riserva di richiedere, in allegato alla dichiarazione sostitutiva, informazioni riguardo al possesso di beni mobili registrati ed altri indicatori di capacità contributiva ritenuti particolarmente significativi.

Il richiedente viene inserito nella fascia massima prevista per i vari servizi nelle seguenti ipotesi:

- mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva nei termini della dichiarazione;
- presentazione di dichiarazione incompleta e/o non corretta;
- rifiuto di rettifica o completamento della dichiarazione sulla base di esplicita e formale richiesta in tal senso da parte dell'Amministrazione.

La richiesta di integrazione o rettifica di quanto dichiarato dovrà essere formulata, per iscritto, dal competente ufficio ed inviata all'interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interessato disporrà di 10 (dieci) giorni, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e/o le modifiche necessarie.

Il Comune assicura l'assistenza necessaria al dichiarante per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica.

ART. 8

ATTESTAZIONE I.S.E.E.

Il Comune trasmette i dati della dichiarazione sostitutiva unica di cui al precedente art. 7 entro i successivi dieci giorni al sistema informativo dell'INPS, mediante la procedura informatica resa disponibile dall'INPS.

L'attestazione ISEE ottenuta tramite la predetta procedura informatica ha validità annuale.

Il dichiarante può avvalersi della facoltà di presentare entro il periodo di validità una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare eventuali e rilevanti mutamenti della propria situazione socio-economica; l'ente potrà stabilire, per ogni servizio, la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato.

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non contenga i dati economici relativi all'anno precedente l'istanza di agevolazione, l'ente, per ogni servizio può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata.

ART. 9

CONTROLLI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA

I redditi considerati sono quelli riferiti all'anno precedente la presentazione della D.S.U..

L'Amministrazione comunale, dal canto suo, effettuerà, anche a campione, con le modalità e gli strumenti di cui al D. Lgs. 130/2000, appositi controlli della situazione economica autodichiarata dal richiedente.

Potranno essere richieste idonee documentazioni atte a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

Nel caso di falsa dichiarazione l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere il servizio mentre procederà d'ufficio alla denuncia della fattispecie di reato all'autorità giudiziaria e all'addebito delle maggiori somme dovute per il periodo pregresso.

ART. 10
COMPETENZE

Le agevolazioni saranno concesse dal responsabile del servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata.

Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

ART. 11
RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena esclusione dal servizio richiesto o, quantomeno, della conseguente applicazione della tariffa massima.

In particolare, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, si precisa che saranno rispettate le disposizioni del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

ART. 12
APPLICAZIONE E DECORRENZA

Il presente regolamento, troverà la sua piena applicazione a seguito di apposite delibere della Giunta Comunale che determineranno per ogni servizio l'importo ISE/ISEE entro il quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni (ed eventuali ulteriori criteri di selezione dei beneficiari oltre all'ISE/ISEE) e la decorrenza del rispettivo servizio.

Fino a tali delibere, i servizi verranno erogati con i criteri in atto.

ART. 13
NORME INTEGRATIVE

Tutte le disposizioni integrative e correttive del presente Regolamento emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate fornite dal Comune.